

ADEMPIMENTI

Spesometro: 11 perle di saggezza

di Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi

Nei rapporti con il Fisco vale certamente il motto che **sempre ha ragione chi attende**.

Lo **spesometro** non fa eccezione, anzi, possiamo dire che è la prova lampante della situazione di pieno disorientamento che stiamo vivendo; infatti, all'alba del 19 novembre (quando è già trascorso il termine del 12 novembre per i soggetti mensili e mancano 2 giorni al termine per i soggetti trimestrali), l'Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito un [**documento ufficiale**](#) contenente la risposta ad alcune domande frequenti, evidentemente avanzate dalle associazioni di categoria che si sono prese a cuore questo adempimento che possiamo tranquillamente definire "fastidioso".

Non vogliamo infierire, ma è davvero difficile trattenersi, dinnanzi ad alcune situazioni che emergono da una pur serena valutazione. Il nervoso sale, quando si legge, ad esempio, che non verranno applicate sanzioni ai soggetti che provvederanno entro il prossimo 31 gennaio 2014 a trasmettere o correggere le comunicazioni: non si tratta di gentile concessione se, come è vero, non si è avuta la capacità di affrontare in modo adeguato la vicenda (ed il fatto che si diramino chiarimenti il 19 novembre ne è la riprova). Non si tratta, ancora, di gentile concessione, se si legge nelle FAQ che verranno adeguate le istruzioni per correggere alcuni svarioni. Insomma, che si abbia il coraggio di dire a chiare lettere che la cosa è nata sotto una cattiva stella e si sta cercando di porvi rimedio; **quindi non ci saranno sanzioni perché non ci sono stati i necessari chiarimenti**.

Ma ciò non basta. Il nervoso sale ancora di più quando, pensando a tutti gli operatori che si affannano a raccogliere e comunicare i dati, si legge che, in relazione alle fatture emesse per la rivalsa dell'IVA sugli omaggi, per far partire la comunicazione è necessario indicare 1 euro nella casella degli imponibili. Ed ancora, che vanno comunicate le **autofatture per omaggi**. Ma a cosa mai serviranno queste informazioni? Ma qualcuno si chiede quanto possano costare alla collettività, con i tempi che corrono, questi comportamenti? Viene ancora alla mente che lo stesso Legislatore dispose che la comunicazione doveva essere strutturata in modo da non creare inutili aggravi agli operatori. E sarebbe questa la realizzazione di quell'invito?

E' ancora possibile, nell'anno 2013, che si legga nelle istruzioni ufficiali che il modello debba essere *debitamente sottoscritto dal contribuente*, e poi non vi sia la **casella per la firma**, quando poi nelle FAQ tranquillamente si ricordi che non trattasi di dichiarazione da sottoscrivere?

Qualcuno si prende la responsabilità delle cose che accadono, oppure scivola tutto via come se nulla fosse? Qui non si tratta di non voler collaborare con l'Agenzia; qui si tratta di fare le cose seriamente, e finora la serietà è l'unica cosa che è mancata nella vicenda spesometro.

Ci scusiamo dello sfogo, ma crediamo sarà condiviso da tanti lettori.

Per non limitare l'intervento ad una pura critica, a seguire indichiamo, in sintesi, i chiarimenti diramati, rinviando alla lettura integrale del documento per ulteriori approfondimenti.

Operazioni black list

Quanto già comunicato (mensilmente o trimestralmente) nel quadro BL non deve essere ripetuto nel quadro SE (comunicazione annuale).

Le operazioni con Paesi Black list di importo uguale o inferiore a 500 euro non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente.

Quadro BL: caselle

La casella “operazioni con soggetti non residenti” va barrata in presenza di operazioni attive

La casella “acquisti da soggetti non residenti” va barrata in presenza di operazioni passive

Quadro FE: autofattura

La casella deve essere barrata per segnalare le autofatture emesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, quindi per acquisti da soggetti non residenti. Vanno inserite le seguenti operazioni:

- Acquisti da fornitori Extra- UE, diversi dalle importazioni;
- Acquisti da fornitori UE non già ricompresi negli elenchi INTRASTAT

Quadro FR: autofattura

Il “flag” autofattura del quadro FR va barrato nel caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente. Ad esempio:

- acquisto tramite internet a fronte del quale il fornitore non emette documentazione che riporti tutte le proprie generalità anagrafiche)
- documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili.

Le ipotesi di :

- acquisto da un imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del dPR n. 633 del 1972, dall'emissione della fattura;
- acquisto per il quale il cessionario o committente obbligato alla comunicazione,

regolarizza con l'emissione di autofattura e con il versamento della relativa imposta;

possono essere utilmente riportate attraverso l'utilizzo del flag 'Autofattura' con l'indicazione della diversa partita IVA della controparte.